REGOLAMENTO (CE) N. 2122/98 DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 1998

che fissa nel settore dello zucchero, per la campagna di commercializzazione 1997/98, gli importi dei contributi alla produzione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 [2], in particolare l'articolo 28, paragrafo 8 e l'articolo 28 bis, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1443/82 della Commissione, dell'8 giugno 1982, che stabilisce le modalità di applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 392/94 [4], prevede che gli importi del contributo alla produzione di base, del contributo B nonché, se del caso, del coefficiente di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, per lo zucchero e per l'isoglucosio e per lo sciroppo di inulina devono essere fissati anteriormente al 15 ottobre per la campagna di commercializzazione precedente;

considerando che, in virtù del regolamento (CE) n. 1753/97 della Commissione [5], l'importo massimo di cui all'articolo 28, paragrafo 4, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1785/81 è stato portato, per la campagna di commercializzazione 1997/98, al 37,5 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco;

considerando che la perdita globale previsibile constatata conformemente all'articolo 28, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 comporta, ai fini della fissazione degli importi del contributo alla produzione per la campagna di commercializzazione 1997/98, la presa in considerazione degli importi massimi di cui all'articolo 28, paragrafo 3 del regolamento stesso, per quanto riguarda il contributo alla produzione di base, nonché la presa in considerazione per il calcolo del contributo B, in conformità all'articolo 28, paragrafi 4 e 5 del regolamento sopra ricordato, di un importo pari al 36,8891 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco;

considerando che la perdita globale constatata in base ai dati disponibili e in applicazione dell'articolo 28, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, risulta interamente coperta dai ricavi dei contributi alla produzione di base e dei contributi B; che, in conseguenza di ciò, per la campagna di commercializzazione 1997/98 non si deve fissare il coefficiente di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 2 di detto regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1997/98, sono fissati a:

a) 1,2638 ECU per 100 kg di zucchero bianco, quale contributo alla produzione di base per lo zucchero A e lo zucchero B;

b) 23,3102 ECU per 100 kg di zucchero bianco, quale contributo B per lo zucchero B;

c) 0,5330 ECU per 100 kg di sostanza secca, quale contributo alla produzione di base per l'isoglucosio A e l'isoglucosio B;

d) 9,7833 ECU per 100 kg di sostanza secca, quale contributo B per l'isoglucosio B;

e) 1,2638 ECU per 100 kg di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, come contributo alla produzione di base per lo sciroppo di inulina A e per lo sciroppo di inulina B;

f) 23,3102 ECU per 100 kg di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, come contributo B per lo sciroppo di inulina B.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
[2] GU L 159 del 3. 6. 1998, pag. 38.
[3] GU L 158 del 9. 6. 1982, pag. 17.
[4] GU L 53 del 24. 2. 1994, pag. 7.
[5] GU L 248 dell'11. 9. 1997, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione